

Società di capitali - Atto costitutivo - Simulazione assoluta - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.

La simulazione assoluta dell'atto costitutivo di una società di capitali, iscritta nel registro delle imprese, non è configurabile in ragione della natura stessa del contratto sociale, che non è solo regolatore degli interessi dei soci, ma si atteggia, al contempo, come norma programmatica dell'agire sociale, destinata ad interferire con gli interessi dei terzi, donde l'irrilevanza, dopo l'iscrizione della società nel registro delle imprese e la nascita del nuovo soggetto giuridico, della reale volontà dei contraenti manifestata nella fase negoziale; tale fondamento, espressione del valore organizzativo dell'ente, è sotteso all'art. 2332 c.c., imponendosi dunque una lettura restrittiva dei casi di nullità della società da essi previsti, in nessuno dei quali è, quindi, riconducibile la simulazione.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 20888 del 05/08/2019 (Rv. 655290 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod Civ art 1414](#), [Cod Civ art 1415](#), [Cod Civ art 2332](#)

**SIMULAZIONE**

**CONTRATTI**